

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 28 giugno 2011)

Relatore di maggioranza: PAOLO PERAZZOLI
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

sulla proposta di atto amministrativo n. 30/11

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 23 maggio 2011

MODIFICA ALLA DELIBERAZIONE 15 LUGLIO 2008, N. 97:
“INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI E DELLE ZONE DI MARE TERRITORIALE E
DELLE ALTRE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE AI FINI DI PESCA SCIENTIFICA E ACQUACOLTURA.
LEGGE REGIONALE 13 MAGGIO 2004 N. 11, ARTICOLO 4”.
RETTIFICA DELLE COORDINATE DELLE ZONE AN1 E SB 3

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

(Seduta del 15 luglio 2011)

Il Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2011 ha esaminato la proposta di atto amministrativo n. 30/11 avente ad oggetto “Modifica alla deliberazione 15 luglio 2008, n. 97: “Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura. Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4”. Rettifica delle coordinate delle zone AN1 E SB 3”;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Udita la proposta del relatore Maurizio Mangialardi;

Visto l'articolo 18 del Regolamento interno del CAL;

esprime parere favorevole

La Presidente
Patrizia Casagrande Esposto

Testo proposto

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 maggio 2004, n. 11, articolo 4, concernente: "Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura";

Considerato che l'individuazione di aree marine preposte allo sviluppo dell'acquacoltura è parte del programma triennale regionale di cui alla l.r. 11/2004;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

di modificare la deliberazione 15 luglio 2008, n. 97: "Individuazione dei criteri e delle zone di mare territoriale e delle altre aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate ai fini di pesca scientifica e acquacoltura. Legge regionale 13 maggio 2004 n. 11, articolo 4", mediante rettifica delle coordinate delle zone AN1 e SB3, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Testo approvato dalla Commissione

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Identico

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della l.r. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali;

Identico

D E L I B E R A

Identico

Allegato A
Identico

La zona denominata AN1, sita a nord dell'abitato di Numana, ha le seguenti coordinate:

AN1	A	Lat. 43°32.080'N	Long. 13°41.610'E	B	Lat. 13°31.100'N	Long. 13°42.000'E
	C	Lat. 43°30.850'	Long. 13°.40.500'	D	Lat. 43°33.850'	Long. 13°39.500'

La zona denominata SB 3, sita tra Torre di Palme e la foce dell'Aso, ha le seguenti coordinate:

SB3	A	Lat. 43°08.550'N	Long. 13°53.900'E	B	Lat. 43°06.700'N	Long.13°54.900'N
	C	Lat. 43°06.170'N	Long. 13°53.305E	D	Lat. 43°08.086E	Long.13°52.418'E

Si consente quindi un'eccezione al confermato criterio che vuole collocate le zone destinate alle attività di acquacoltura (molluschicoltura) in una fascia di mare ricompresa tra le 2 e le 3 miglia, al solo fine di favorire l'espansione della miticoltura in un'area fortemente penalizzata dalla presenza di vincoli (condotte sottomarine) che ne precludono lo sviluppo.